

Concorso
MINISTERO
della GIUSTIZIA
203 Assistenti tecnici
Dipartimento
dell' Amministrazione
penitenziaria (DAP)

MANUALE COMPLETO
+ QUIZ

PER LA PROVA PRESELETTIVA DI TUTTI I PROFILI

NLD
CONCORSI

PREMESSA

In data **29 Marzo 2022**, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato pubblicato un Bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l'assunzione a tempo indeterminato di **203 Assistenti tecnici al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria**.

Le 203 unità sono così suddivise:

- **50 posti** nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Edile (codice concorso TE01);
- **48 posti** nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettronico (codice concorso TE02);
- **50 posti** nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Elettrotecnico (codice concorso TE03);
- **49 posti** nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Meccanico (codice concorso TM04);
- **6 posti** nel profilo professionale di Assistente Tecnico – Agrario (codice concorso TA05).

La **procedura di selezione** prevede le seguenti fasi:

1. Prova preselettiva (eventuale);
2. Prova scritta;
3. Prova orale.

La **prova preselettiva** consisterà in una serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica della **capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale** ed una serie di domande vertenti su **elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria**.

Il presente volume costituisce un valido ed efficace strumento per la preparazione **alla prova preselettiva** del concorso, contenendo una sintetica ma dettagliata trattazione teorica delle materie sopraindicate, accompagnata da una accurata e ricca selezione di **quesiti a risposta multipla**.

Completa il volume l'innovativo **simulatore online** con il quale è possibile esercitarsi con batterie di domande a risposta multipla su tutte le materie del testo, consultabile con apposita password.

Aprile 2022

Capitolo 8 | IL REGIME PENITENZIARIO

SOMMARIO:

1. Nozione e principi generali. - 2. L'ingresso in istituto. - 3. L'isolamento. - 4. Le perquisizioni personali. - 5. Il regime disciplinare. - 6. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione. - 7. Trasferimenti e traduzioni dei detenuti. - 8. Piantonamento. - 9. La dimissione (o scarcerazione del detenuto).

1. Nozione e principi generali.

Il concetto di «*regime penitenziario*» che rientra in quello più vasto del *trattamento*, sta ad indicare quel *complesso di regole di condotta che i detenuti e gli internati sono tenuti ad osservare durante la loro detenzione*, finalizzate alla *rieducazione ed al recupero del reo*.

Tali regole si riferiscono principalmente al *contegno* che i detenuti e gli internati devono tenere fra di loro (rapporti interpersonali) e nei confronti degli operatori penitenziari nonché, più in generale, all'obbligo che essi hanno di *rispettare* le norme che regolano la vita penitenziaria nei suoi molteplici aspetti (perquisizioni, disciplina, trasferimenti, dimissioni etc.) (art. 70 Reg.).

I detenuti e gli internati devono aver cura degli oggetti che vengono messi a loro disposizione e sono tenuti a *risarcire i danni* che eventualmente essi arrechino alle cose mobili ed immobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria.

A ciascun detenuto o internato venga consegnato un *estratto delle principali norme contenute nella legge, nel regolamento d'esecuzione e nel regolamento interno*.

2. L'ingresso in istituto.

I detenuti e gli internati sono tenuti a rispettare le norme e le disposizioni che regolano la vita carceraria.

All'atto dell'ingresso in istituto viene consegnato un estratto del Regolamento carcerario ed indicato il luogo ove è possibile prendere visione del testo integrale; una copia di esso generalmente è tenuta nella biblioteca dell'istituto penitenziario.

L'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme penitenziarie deve essere garantita anche in virtù di un dialogo costante con gli operatori penitenziari.

Secondo quanto precisato dall'art. 71 del d.p.r. n. 230 del 2000 ai detenuti che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi penitenziari possono essere affidati compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, sportivo e ricreativo nonché di assistenza nelle attività comuni.

Unico limite posto dalla normativa all'attribuzione delle suindicate mansioni è che le stesse risultino tali da escludere l'acquisizione di una posizione di preminenza rispetto agli altri soggetti ristretti nel carcere.

Ogni detenuto deve avere cura degli oggetti messi a disposizione dall'amministrazione penitenziaria ed astenersi dal danneggiare le cose altrui.

Il detenuto o internato che danneggi beni mobili di proprietà dell'amministrazione penitenziaria è

tenuto a risarcire il danno, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

In caso di danneggiamento di beni dell'amministrazione viene instaurato un procedimento consistente in un'attività di indagine diretta all'individuazione del responsabile e all'accertamento dell'entità del danno.

All'esito dell'indagine svolta e dopo aver sentito l'interessato ritenuto responsabile viene contestato formalmente l'addebito e si invita il detenuto o l'internato a provvedere al risarcimento anche tramite pagamenti rateali, ai sensi dell'art. 73 del d.p.r. 230 del 2000.

La somma viene quindi prelevata dal peculio disponibile. Un risarcimento spontaneo da parte del responsabile rappresenta una circostanza attenuante in sede di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare.

L'ingresso in istituto è regolamentato dall'art. 22 Reg. Competente ad autorizzare l'ingresso di soggetti a fini di sottoposizione ad esecuzione di sanzioni penali è la direzione dell'istituto penitenziario, che deve ricevere i seguenti soggetti: persone *destinatari* di un provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria; persone che si *presentino in istituto* dichiarando di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza; persone *latitanti* che si siano sottratte all'esecuzione della custodia cautelare, di evasi o di condannati in via definitiva che non siano in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.

Nei confronti di *colui* che viene ammesso in Istituto (cd. *nuovo giunto*), *proveniente dallo stato di libertà*, è prevista una serie di *adempimenti* che sono disciplinati dall'art. 23 Reg.:

1. **ufficio matricola:** qui vengono rilevate le impronte digitali, scattate le foto e annotati i dati anagrafici; 2. **perquisizione personale:** gli oggetti che vengono rinvenuti durante la perquisizione e quelli spontaneamente consegnati sono ritirati e depositati presso la direzione. Il denaro viene versato nella cassa dell'Istituto ed accreditato sul conto del detenuto; 3. **immatricolazione:** consiste nella annotazione in apposito registro (numerato e vistato dal magistrato di sorveglianza) di tutti i dati del soggetto. Qualora il detenuto o l'internato *si rifiuti* di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite *siano false*, il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di «*sconosciuto*», a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e caratteristiche fisiche. Di ciò viene fatto *rapporto* all'autorità giudiziaria. In sede di immatricolazione del detenuto vengono altresì rilevate le impronte digitali ed impresse sul registro matricola (artt. 23 Reg.); 4. **visita medica:** non oltre il giorno successivo all'ingresso in Istituto, il soggetto viene sottoposto a *visita medica* allo scopo di accertarne le condizioni di salute e l'assenza di malattie contagiose; 5. **colloquio di primo ingresso:** all'atto dell'ingresso in istituto di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, il *direttore* o un *operatore da lui designato* svolge un colloquio con il soggetto al fine di: conoscere le *notizie necessarie* per le *iscrizioni* nel registro *matricola* e per iniziare la compilazione della cartella personale; fornire al detenuto tutte le informazioni relative alle disposizioni generali e particolari attinenti ai suoi *diritti e doveri*, alla *disciplina* e al *trattamento* e di *consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* prevista nel comma 2 dell'art. 69 Reg. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis c.p.p. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competenti, conoscere gli eventuali *problemi personali e familiari* del soggetto, che richiedono un immediato intervento. Di tali problemi viene informato il centro di servizio sociale; 6. **comunicazioni:** il detenuto o l'internato sia in caso che provenga dallo stato di libertà, sia che provenga da un altro istituto, viene, inoltre, messo in grado di *informare* immediatamente i *congiunti* e le altre persone da lui indicate, dell'ingresso in istituto o del trasferimento. La comunicazione relativa alla notizia dell'ingresso in istituto o del

trasferimento si effettua a mezzo telegramma o posta ordinaria a spese dell'interessato; 7. **compilazione della cartella personale:** la *cartella personale* è un documento di particolare importanza in quanto contiene tutte le notizie relative al detenuto (*dati anagrafici, connotati fisici, fotografia, dati giudiziari, sanzioni disciplinari*, etc.); dal suo esame l'operatore penitenziario è in grado di avere una *prima conoscenza della personalità del detenuto*. La cartella personale è compilata per tutti coloro che vengono ristretti in un istituto penitenziario ed accompagna il detenuto negli eventuali spostamenti in altri istituti (artt. 23 e 26 Reg.); è, inoltre, liberamente consultabile dal detenuto e dal difensore eventualmente nominato dall'interessato.

3. L'isolamento.

L'art. 33 o.p. disciplina i casi tassativi nei quali, può procedersi all'isolamento di persone detenute. I **casi** in cui è consentito l'**isolamento continuo** sono: *quando lo impongono ragioni sanitarie* (art. 73 Reg.), *durante l'esecuzione della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune* (art. 39 o.p.), *per i soggetti in stato di custodia cautelare, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria* (art. 22, co. 5-6 Reg.).

Alle sopra citate ipotesi devono inoltre aggiungersi: l'isolamento previsto dagli artt. 72 e 184 c.p. che prevedono l'**isolamento diurno** del condannato all'ergastolo quale sanzione accessoria e aggravante della pena dell'ergastolo; l'isolamento con funzioni di protezione del detenuto, per sottrarre il recluso ad aggressioni da parte degli altri compagni di detenzione (c.d. *isolamento volontario*).

È, inoltre, disciplinato il cd. **isolamento cautelare** (art. 78, co. 1, Reg.), per il detenuto o internato che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune che può precedere, in caso di assoluta urgenza e per un massimo di dieci giorni, con provvedimento del direttore. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Il **d.lgs. 123/2018** ha sostituito integralmente l'**art. 33 ord. penit.** in tema di regime di isolamento. La riforma, oltre ad adeguare la dizione normativa sotto il profilo lessicale, espungendo il riferimento all'*istruttoria*. Un primo intervento riguarda l'**isolamento giudiziario**, in relazione al quale si introduce il presupposto della sussistenza di *ragioni di cautela processuale* e il correlativo obbligo da parte dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento di indicare i limiti di durata temporale e le ragioni poste alla base dell'adozione di tale cautela, ivi e telefonici). La misura, profondamente incisiva sull'equilibrio del soggetto, dovrà essere attentamente monitorata dagli operatori con controlli sanitari e vigilanza continuativa degli operatori penitenziari. Nel corso dell'isolamento non sono ammesse limitazioni alle *normali condizioni di vita*, a eccezione di quelle funzionalmente connesse alle ragioni (sanitarie, disciplinari o cautelari) che lo hanno determinato e resta fermo il diritto, per il detenuto sottoposto a isolamento, di effettuare i colloqui visivi con i soggetti autorizzati.

L'attuale art. 33, comma 1, lett. c) prevede che qualora l'isolamento sia disposto per ragioni di cautela processuale, il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente debba indicare la durata e le ragioni dello stesso. Si chiarisce inoltre, con i commi 2 e 3 (entrambi di nuova introduzione) che il regolamento deve specificare le modalità di esecuzione dell'isolamento e che durante lo stesso non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

4. Le perquisizioni personali.

Le perquisizioni sono importanti operazioni di servizio volte a ricercare sulla persona del detenuto o nei locali dell'Istituto, *oggetti* di cui non è consentito il possesso e che possono essere stati intenzionalmente *occultati*.

Il regolamento di esecuzione ha dettato **alcuni criteri** da seguire quando si procede alla perquisizione: a. anzitutto la perquisizione personale può essere *evitata* quando l'accertamento possa efficacemente essere eseguito mediante l'ausilio di altri strumenti di controllo (es. rivelatori di metallo); b. la perquisizione personale deve essere effettuata alla *presenza* di più di una *persona*. Alla perquisizione assiste un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore a vice sovrintendente; c. le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con *rispetto della dignità dei detenuti*, nonché con *rispetto delle cose di appartenenza dei soggetti* (art. 74 Reg.).

Le perquisizioni in genere possono essere *ordinarie o straordinarie*: **perquisizioni ordinarie**, sono quelle che avvengono all'atto dell'*ingresso in Istituto* del detenuto o *in caso di trasferimento* (artt. 23, 74, 83 Reg.). A queste si aggiungono tutte quelle che vengono effettuate *quotidianamente* sia sulla persona che nei locali dell'Istituto; **perquisizioni straordinarie**, sono quelle ordinate dal Direttore a seguito di *fatti particolari* e circostanze tali da far ritenere che siano stati occultati strumenti atti ad offendere o oggetti di cui non è consentito il possesso. Nei casi di *assoluta urgenza*, le perquisizioni straordinarie possono essere effettuate dal personale di custodia di propria iniziativa. *In tal caso però il personale è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore dell'Istituto* (art. 74, co. 7, Reg.).

5. Il regime disciplinare.

Il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti di pena è elemento essenziale per garantire e realizzare la finalità di trattamento e rieducazione del detenuto e dell'internato.

Secondo quanto disposto dall'**art. 36 ord. penit.** «*il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti*».

Le ricompense, disciplinate al successivo **art. 37**, rappresentano proprio il riconoscimento del senso di responsabilità. Queste sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per comportamenti indicati nell'art. 76 reg. esec. e che vengono quindi ricompensati con: l'encomio, la proposta di concessione dei benefici indicati negli artt. 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 ord. penit. e del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; la proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

Ad eccezione dell'encomio che viene concesso autonomamente dal direttore di istituto la competenza alla concessione della ricompensa spetta al Consiglio di disciplina.

Per la scelta della ricompensa deve tenersi conto della rilevanza del comportamento e della condotta abituale del soggetto; la gradualità e varietà delle ricompense permette una loro reale corrispondenza all'effettivo grado di "meritevolezza" dell'interessato.

Lo strumento della sanzione nell'ambito del sistema penitenziario riveste, o meglio teoricamente dovrebbe rivestire, una finalità pedagogica e non punitiva/repressiva, mirando a stimolare il soggetto "*in vinculis*" ad una più consapevole presa di coscienza di sé, del proprio comportamento, delle proprie responsabilità.

Il legislatore, nel rispetto del principio di legalità, ha inteso tipizzare le sanzioni ed introdurre un meccanismo di garanzie concernenti il relativo procedimento, la cui competenza è demandata